



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 57 del 2015

Oggetto: ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N.° 45 DEL 20.04.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione prot. n.° 5202/14/ASPRGVETRG del 03.11.2014, ore 12,00, redatto presso gli uffici del Distretto Veterinario di Ragusa dai Dott. FARINA Gaetano e Dott. MEZZASALMA Maurizio, Medici Veterinari U.P.G., a seguito di verbale di accertamento del 13 ottobre 2014 a carico del Mangimificio "**Soc. Coop. Agr. MARINA**" (n.° αIT000034RG), sito a Ragusa in C/da Fontana Nuova e sede legale a Ragusa in via A. De Gasperi n.° 20, di cui è Legale Rappresentante il Sig. CAMPO Salvatore, nato a Ragusa il 02.04.1969 e residente a Santa Croce Camerina in C/da Grassurelle;

Vista l'Ordinanza Ingiunzione n.° 45 del 20 aprile 2015, emessa a carico del Legale Rappresentante, Sig. CAMPO Salvatore sopra generalizzato e della ditta "**Soc. Coop. Agr. MARINA**" obbligata in solido, in quanto, così come disposto dall'art. 16 della Legge 24. 11.1981 n° 689, non risultavano aver provveduto a dare prova del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di €. 1.000,00 (mille/00) come da verbale di contestazione sopra indicato;

Dato atto che con nota prot. n.° 2787/15/ASP/Rg/Vet/Rg Class. 7910 del 29.04.2015, acquisita dall'Ufficio Sanzioni di questa ASP al prot. n. 2049 del 05.05.2015, il Dipartimento Veterinario-Distretto di Ragusa comunicava che in data 29.04.2015 la Ditta "**Soc. Coop. Agr. MARINA**" faceva pervenire il Mod. F23, recante il timbro della Banca Agricola Popolare di Ragusa con data 29.12.2014, relativo al pagamento della sanzione di €. 1.000,00, emessa il 03.11.2014 in riferimento al verbale prot. n.° 5202/14/ASPRGVETRG;

Vista pertanto la ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta del verbale di contestazione *de quo*, seppur tardivamente trasmessa all'organo accertatore dalla Ditta medesima ed entro i termini di legge (60 gg dalla notifica del verbale) ai sensi dell'art. 16 L. 689/81;

Rilevato che, nel caso in specie si configura una situazione di estinzione dell'obbligo del pagamento, in quanto l'ordinanza-ingiunzione n.° 45 del 20.04.2015 emessa dall'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia è stata resa inconsapevolmente, allorquando già la sanzione era stata pagata dalla Ditta "**Soc. Coop. Agr. MARINA**" non essendo pervenuta la comunicazione del pagamento.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO il Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

VISTO la legge 241/90 così come modificato dalla Legge n.° 15/2005.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

[Handwritten signature]



ORDINA

l'annullamento in autotutela, con effetto immediato, dell'Ordinanza di Ingiunzione n.° 45 del 20 aprile 2015, emessa a carico del Sig. Campo Salvatore, Legale rappresentante della ditta, per un importo di €. 1.000,00 (euro mille/00);

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, _____

11 MAG. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**



